

XIII

TERRE, TESTIMONI, LEGATI UNO SCORCIO SULLE LEGGI *DE IUDAEIS*

Mariateresa Amabile
(Un. di Salerno)

Indice

- 1.- *Peti non potest*. Il legato agli ebrei di Antiochia;
- 2.- *Iustum est enim sua cuique committere*: i prezzi delle merci ebraiche;
- 3.- *Vanitas haereticorum*: le vere e/o presunte aggressioni al cristianesimo;
- 4.- *Agendi vel militandi licentiam denegamus*: l'espulsione degli ebrei dall'amministrazione statale e dalla professione forense;
- 5.- *Veneranda Mysteria*: il divieto di discussione con gli ebrei;
- 6.- *De testibus haereticis*: l'invalidità testimonianza di ebrei ed eretici come testimoni contro i cristiani ortodossi;
- 7.- *Sancta ecclesia vindicet proprietatem*: terre su cui si ergono chiese.

1.- *Peti non potest*: il legato agli ebrei di Antiochia

C.I. 1.9.1

*Antoninus. Quod Cornelia Salvia universitati iudaeorum, qui in Antiochensium civitate constituti sunt, legavit, peti non potest. *ANT. A. CLAUDIO TRYPHONINO. *<A 213 D. PRID. K. IUL. ANTONINO A. IIII ET BALBINO CONSS.>*

Viene stabilito che ciò che Cornelia Salvia ha lasciato come legato testamentario (*legavit*) alla comunità degli ebrei (*universitati iudaeorum*) che si sono stabiliti (*constituti sunt*: abitano) nella città di Antiochia non può essere richiesto (*peti non potest*: rivendicato in giudizio).

Il testo del 213, indirizzato a Claudio Trifonino è un rescritto, ossia, com'è noto, la risposta della cancelleria imperiale ad un quesito posto in relazione a una particolare controversia. Nel caso di specie il quesito è il seguente: potevano gli ebrei che abitavano in Antiochia rivendicare il legato lasciato alla loro comunità da parte di una tale Cornelia Salvia?

Forse il quesito era stato posto dallo stesso Claudio Trifonino al quale il rescritto era indirizzato. Secondo il Linder¹ potrebbe trattarsi dello stesso Claudio Trifonino, giurista romano, membro del consiglio di Settimio Severo, che in questo caso potrebbe avere agito come legale della comunità giudaica, o come pubblico ufficiale della città di Antiochia.

Il caso appare peculiare per diverse ragioni: 1) non sappiamo se Cornelia Salvia fosse romana o ebrea; 2) l'utilizzo del termine '*universitas*': non è chiaro se il legislatore volesse indicare

¹ *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit, 1988, 109 nt.2

tutti gli ebrei residenti in Antiochia o solo un'associazione giudaica legalmente costituita e riconosciuta².

Riguardo al primo punto, Rabello allude alla possibilità che Cornelia Salvia fosse di famiglia equestre e che potesse trattarsi di una *metuens* o di una proselita la cui famiglia era rimasta pagana³. In questo caso, il provvedimento di Caracalla potrebbe essere interpretato come una reazione contro le conversioni al giudaismo e anche all'influenza femminile in tale ambito; non sarebbe stato quindi rivolto contro la comunità giudaica, ma avrebbe avuto come scopo quello di salvaguardare il principio della certa individuazione della persona destinataria del lascito.

Sempre secondo Rabello⁴ il rescritto avrebbe inteso opporsi a usi non romani che ammettevano lasciti in favore di incerta persona, poiché la lettera del testamento non permetteva di individuare con certezza il destinatario del legato nella comunità giudaica. Il riferimento testamentario era, come abbiamo visto, alla collettività degli ebrei. Se, tuttavia, la comunità ebraica possedeva diritto di proprietà di fondi e la capacità di compiere atti giuridici, il problema che si pone non è relativo al possesso della personalità giuridica ma alla capacità di ricevere legati⁵.

Juster esamina, per poi negarne il valore, alcune ipotesi interpretative del rescritto di Caracalla. Forse l'imperatore poteva aver considerato la comunità giudaica come un'associazione non lecita e quindi sprovvista di personalità giuridica; o forse la città di Antiochia aveva autonomamente dichiarato illecita questa associazione; forse ancora l'*Universitas Iudaeorum* era un'associazione lecita ma priva di personalità giuridica; o forse ancora, nell'espressione '*peti non potest*' il 'non' rappresenterebbe un'interpunzione⁶.

Il rescritto fu, secondo lo studioso, una disposizione speciale: l'interdizione del legato potrebbe avere riguardato un testatore non ebreo, ma neanche questa idea appare determinante, in quanto il nome Cornelia Salvia sarebbe potuto appartenere a una donna ebrea quanto a una non ebrea. Sul punto si è espresso, in definitiva, Rabello⁷, secondo il quale, data la liceità⁸ della comunità ebraica, è verosimile che il legato fosse rivolto non alla comunità ebraica ma alla collettività degli ebrei, senza specificazione.

Il termine *Universitas Iudaeorum*⁹ andrebbe considerato non in senso tecnico¹⁰, ma quale generico riferimento alla collettività degli ebrei¹¹.

² Sul punto si veda, da ultimo, F. Lucrezi, *Lo statuto giuridico delle comunità ebraiche nell'età del Principato* in *Aom-Ame*, III/I, 1-10.

³ Cfr. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano, 1987737 nt.6.

⁴ *Giustiniano, Erbrei* cit., 736.

⁵ Sul punto, cfr. J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, Geuthner, Paris 1914432 ss.; Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 736-738. Sulla comunità ebraica di Antiochia cfr. C.G. Kraeling, *The Jewish Community at Antioch*, in *Journal of Biblical Literature* 51 (1932) 130 ss.; V. Tcherikover, *Hellenistic Civilization and the Jews*, Philadelphia 1959, 30, 289, 328; S. Applebaum, *The Legal status of the Jewish Communities in the Diaspora*, in *Compendia I, I* (1974), 429 ss.; A. Kasher, *The Jews in Hellenistic Egypt*, Tel Aviv 1975, 270 ss.

⁶ Cfr. Juster, *Les Juifs* cit., 432

⁷ *Ibidem*.

⁸ Sulla questione si vedano le opinioni di Juster, *ibidem*; A. Berger, *Some remarks on Caracalla's Rescript CJ. 1.9.1 and its 'Universitas Iudaeorum'*, in *Iura VIII* (1957, 75-86; R. Yaron, *Reichsrecht, Volksrecht und Talmud*, in *Rida*, series 3, XI (1964), 281-298.

⁹ Sul termine cfr. C. Samuagne, *Corpus Christianorum*, in *Rida*, 3a s., 7, 1960, 437 ss.

¹⁰ Così Rabello, *ibidem*.

¹¹ Sul punto si veda Sh. Applebaum, *The organization of Jewish community in the diaspora*, in *Compendia I.1*, 485.

Se è vero che “*quod...legavit..peti non potest*”, ossia che il legato non può essere richiesto, rivendicato in giudizio, è invece possibile legare ed anche ricevere il legato, in mancanza di opposizione.

La comunità giudaica avrebbe, dunque, potuto ricevere il legato ma non richiederlo.

Scopo del rescritto, nella sua declinazione iniziale, risiederebbe dunque nella proibizione di usi non romani che favorivano il legato a favore di incerta persona¹² e non un tentativo di arrecare danno alla comunità giudaica, proibendole di acquisire dei benefici a lei destinati.

Il significato dell'intervento imperiale cambia tuttavia con l'inserimento dello stesso all'interno della compilazione di Giustiniano in cui appare nel titolo *De Iudaeis et Caelicolis*. Qui la norma assume un carattere generale, in riferimento alla *Universitas Iudaeorum* cui viene negato il diritto di chiedere legati¹³.

Come è stato detto¹⁴, si tratta di un colpo inferto alla comunità ebraica, i cui fondi si basavano soprattutto su lasciti testamentari. Se le comunità cristiane godevano del totale appoggio dell'imperatore¹⁵, alle comunità ebraiche vennero in tal modo sottratti i pochi strumenti che ne consentivano il mantenimento in vita.

La norma di Caracalla, verosimilmente protettiva di una situazione di fatto, viene quindi mutuata da Giustiniano per trasformarne il senso e volgerlo negativamente nei confronti delle comunità ebraiche.

Alle leggi imperiali che, come si è visto nei precedenti volumi, scoraggiavano in ogni modo la conversione al giudaismo (arrivando finanche a ‘perdonare’ il *maximun crimen* – il parricidio, nel caso esso fosse stato utile a permettere la conversione) si aggiunse il divieto per le comunità ebraiche di ricevere lasciti.

L'inserimento di questa legge nel titolo *de Iudaeis et Caeliocolis* del CI l'ha di fatto trasformata in una norma a carattere generale, ovunque e sempre applicabile agli ebrei, per inibire il loro diritto a rivendicare come comunità qualsiasi tipo di legato, sia esso proveniente da un cristiano, un pagano, un eretico.

La legge diventa dunque, in età giustiniana, chiaramente repressiva nei confronti degli ebrei.

2.- *Iustum est enim sua cuique committere*: i prezzi delle merci ebraiche

CTh 16.8.10

Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Iudaeos.

Nemo exterus religionis Iudaeorum Iudaeis pretia statuet, cum venalia proponentur: iustum est enim sua cuique committere. Itaque rectores provinciae vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, tum velut aliena adpetentem supplicio coherceri festinent.

Dat. III kal. mart. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III aa. cons. (396 febr. 27).

Questa legge degli imperatori Arcadio e Onorio è data a Costantinopoli il 28 febbraio 396 ed è indirizzata *ad Iudaeos*.

¹² Così Rabello, *op.cit.* 737.

¹³ Sul punto il Berger, *op.cit.*, 86, fa notare come la decisione imperiale si concretizzi in una generale esclusione di alcuni gruppi organizzati dal potere ricevere e richiedere legati.

¹⁴ Rabello, *op.cit.*, 737.

¹⁵ Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei cit.*, 737.

Il testo è riportato anche in CI 1.9.9¹⁶.

Viene stabilito che nessun soggetto esterno al giudaismo potrà disporre i prezzi per le merci scambiate dagli ebrei, poiché è *iustum* che ciascuno si occupi delle cose che gli sono proprie. I governatori delle province non dovranno quindi permettere a nessuno di discutere e ridurre il prezzo delle merci ebraiche e se qualcuno, eccetto gli israeliti e i loro capi, oserà prendersi questa licenza, dovrà essere punito con la pena prevista per chi si appropria della proprietà altrui.

Si tratta di un'enunciazione evidentemente protettiva: il provvedimento pare volere assicurare gli ebrei che essi non subiranno intromissioni da parte di soggetti esterni in relazione alla statuizione dei prezzi per le merci tipicamente ebraiche.

L'*inscriptio ad Iudaeos* è interessante¹⁷. Essa potrebbe suggerire l'idea di una petizione, una lamentela inoltrata dagli ebrei all'imperatore¹⁸, alla quale egli avrebbe dato ascolto.

Rabello suggerisce un emendamento dell'iscrizione: *ad Iudam*, invece che *ad Iudaeos*, ciò perché nell'anno di emanazione della legge, il 396, il Patriarca era Rabbi Iuda IV: ai tempi il Patriarca era ancora attivo nelle sue funzioni¹⁹. Il rescritto potrebbe, in tal senso, rispondere a una precipua richiesta del capo religioso²⁰.

Colpisce l'utilizzo del termine *iustum*, nella frase: *iustum est enim sua cuique committere*²¹.

Il ricorso al lemma *iustitia* fa pensare evidentemente al suo contrario: l'intrusione di un soggetto non appartenente all'ebraismo nell'ambito della fissazione dei prezzi per le merci ebraiche è considerato *iniustum* e, in definitiva, *contra ius*, perciò illegale.

A noi pare che in questa accezione rientri un giudizio etico, prima ancora che una valutazione di illegalità che la norma propone e sancisce. Essa descrive una situazione di illegalità che doveva essersi creata: tale misura sarebbe stata presa per proteggere i beni e le proprietà degli ebrei²². La legge sarebbe stata volta, da un lato, a impedire che tra gli ebrei operassero funzionari a loro estranei e, dall'altro, a punire chi osasse arrogarsi l'incarico. Essendo gli ebrei impegnati in traffici e commerci, doveva essere accaduto, prima dell'emanazione delle norme, che discussori non ebrei potessero aver imposto prezzi iniqui per le merci ebraiche²³.

¹⁶ Nonché nei Basilici 1.1.41 e in Num. 12.2.

¹⁷ Com'è noto, le costituzioni o i rescritti, se non inviate al Prefetto o al *Comes*, fanno riferimento a un pubblico ben definito. Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit. 760.

¹⁸ Rabello, *Giustiniano, Ebrei, Samaritani*, cit., 760.

¹⁹ Sulle leggi romane relative al Patriarcato si vedano, per tutti G. de Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardoantica*, Bari 2006; M. Amabile, *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis"*, II, Torino 2020.

²⁰ I copisti del Teodosiano, secondo Rabello, avrebbero trasformato l'*inscriptio* in *ad Iudaeos*, non essendo abituati alla presenza di un solo personaggio rappresentativo degli ebrei. La costituzione, probabilmente diretta *ad Iudam*, poi corretto, *ad Iudaeos*, sarebbe arrivata in risposta al problema, sollevato dal Patriarca, delle ingerenze di *discussores* e *moderatores* non ebrei nei mercati della Palestina (in CTh. 16.8.10 si parla di *rectores provinciae*: provincia, al singolare; mentre in CI 1.9.1 la costituzione è indirizzata ai giudei, *ad Iudaeos*, e si parla di *rectores provinciarum*, tutte le province).

L'ingerenza dei funzionari governativi viene vietata in un primo tempo nei mercati della Palestina, e, successivamente in tutti i mercati gestiti da ebrei per il commercio di merci prodotte secondo i dettami della religione ebraica.

Sull'utilizzo dell'espressione *ad Iudaeos* si veda G. I. Luzzatto, *Ricerche sull'applicazione delle Costituzioni Imperiali nelle province*, in *St. Ferrini*, Milano 1946, 269.

²¹ Esso sembra riprendere la definizione ulpiana di D.1.1.10: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*.

²² Così L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano, Saggio sul Libro XVI: alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 2004, 122. Sul punto cfr. anche Gaudemet, *L'Eglise dans l'Empire romain: (Ive - Ve siècles)*, Sirey 1989, 28.

²³ Così De Giovanni, *op. cit.*, 122.

Secondo Juster, tuttavia, questa legge dovette essere una misura destinata alla regolamentazione dei mercati ebraici in rapporto alla specialità del cibo *kasher* (ossia conforme alle leggi ebraiche di purità alimentare).

Lo studioso afferma che l'unica spiegazione plausibile²⁴ a motivo della disposizione in esame sarebbe data dalla speciale alimentazione assunta dagli ebrei. Cibo e bevande dovevano essere vendute in mercati prettamente ebraici da parte di venditori israeliti; per tale ragione, le stesse comunità ebraiche avrebbero previsto una tassazione speciale per questi mercanti nonché una speciale sorveglianza sugli stessi, affinché non abusassero del proprio ruolo: proprio questa sorveglianza sarebbe riconosciuta dalla costituzione imperiale. Tali mercati sarebbero stati particolarmente attivi ed efficienti in Palestina, nelle zone abitate soprattutto da ebrei, laddove la loro presenza ne giustificava la necessità²⁵.

Va notato, a nostro avviso, il carattere religioso dato alla norma attraverso la frase *nemo exterus religionis Iudaeorum*. Colpisce la menzione del giudaismo come *religio*²⁶. Tale riferimento rimanda, nel caso specifico, alla particolarità delle merci destinate alla consumazione e al loro uso da parte di ebrei: secondo le regole della *kasherut*, gli alimenti devono seguire delle precise regole di purità, così come, tra l'altro, gli abiti devono essere fabbricati in tessuti non mischiati tra loro²⁷.

Per queste merci, vendute solo nei mercati giudaici, il prezzo dovrà essere fissato dagli ebrei e dai loro capi (*vos proceresquae vestros*), ossia, da funzionari ebrei: “Vi è da ritenere che finché esiste il Patriarca tali funzionari dovevano essere sottoposti al Patriarca; dopo la sua abolizione nel 429 (C.Th.16.8.29) possiamo ritenere che essi fossero sottoposti ai capi delle comunità ebraiche. Avremmo in tal caso un resto di autonomia ebraica che riesce a sopravvivere²⁸”.

Anche se, in apparenza, la disposizione imperiale sembra essere protettiva, volta a preservare i traffici di merci specificamente destinate all'uso e al consumo da parte di ebrei, al contempo, l'idea di mercati chiusi, dove la fruizione delle merci è destinata esclusivamente ad ebrei, pare concretizzarsi, di fatto, in una forma di ghettizzazione.

3.- *Vanitas haereticorum*: le vere e/o presunte aggressioni al cristianesimo

Const. Sirmondiana 14

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS THEODORO VIRO INL. PRAEFECTO PRAETORII

Ne donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum ante adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum, quidquid adversus eos decrevimus, exequendum.

²⁴ “L'explication, la seule plausible, me semble se trouver ailleurs: pour leur alimentation spéciale, viande, vin, etc., les Juifs avaient un marché fourni par des négociants juifs, un marché juif. Ce marché était forcément sous le contrôle du clergé juif, qui veillait à l'observance des rites. Peut-être la communauté, à son tour, en même temps qu'elle prélevait une taxe spéciale sur ces commerçants, les surveillait-elle pour qu'ils ne pussent pas abuser des besoins religieux des Juifs : c'est cette surveillance que reconnaît la loi. Elle reconnaît ainsi aux Juifs la police de ce marché.” Così Juster, *Les Juifs* cit., 362 nt.2. Si veda, sui mercati ebraici, M. Bloch, *Das mosaisch-talmudischs Polizeirecht*, Budapest 1879, 108, ss.

²⁵ Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 763, Juster, *Les Juifs* cit., 362.

²⁶ In altri contesti, il giudaismo è definito come *secta, mos, nefaria secta, superstitio*. Sul punto cfr. Amabile, *Nefaria secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis'*, Napoli 2018, I, 15 ss.

²⁷ Cfr. per tutti F. Lucrezi, *613. Appunti di diritto ebraico*, Torino, 2015 5 ss.

²⁸ *Giustiniano, Ebrei* cit., 763.

Di questa lunga costituzione di Onorio e Teodosio, il cui testo è contenuto in CTh. 16.2.31, CTh. 16.5.44 e CTh. 16.5.46, si è riportata, della versione completa contenuta in Sirm. 14, la sola parte relativa agli ebrei²⁹.

Il testo descrive le presunte aggressioni a danno del clero cattolico in Africa e accusa i governatori locali di favorire i violenti, di essere conniventi con le loro azioni, mancando di proteggere il clero e di riferire questi fatti alle autorità superiori. Tali eventi³⁰ si verificarono dopo la caduta di Stilicone il 23 agosto 408³¹.

Il legislatore ordina di condurre inchieste approfondite per assicurare i colpevoli alla giustizia, per i quali è previsto l'esilio, la confisca dei beni e i lavori forzati in miniera (*ad metalla*). Inoltre ammonisce le autorità a proteggere il clero cattolico e a considerare tali azioni come *publicum crimen*. I governatori sono inoltre incoraggiati, nel caso che i disordini siano posti in essere da bande armate, a chiedere il supporto militare. Essi devono perseguire questi crimini senza attenderne la denuncia da parte dei vescovi e riferire prontamente alle autorità superiori. Le omissioni saranno considerate crimine ed i giudici potranno essere sollevati dalla carica, esiliati, spogliati dei loro averi.

Questa legge, come CTh 16.5.44³², mette insieme donatisti, giudei, pagani ed eretici in un provvedimento destinato a proteggere la chiesa cattolica africana. Ciò potrebbe far pensare ad una possibile forma di cooperazione di questi gruppi in azioni contro la Chiesa cattolica o il governo imperiale³³.

Ciò che colpisce ai fini della nostra esposizione sono principalmente alcuni aspetti:

²⁹ Sulla struttura del testo, i problemi di datazione si veda Linder, *op. cit.*, 241 s.

³⁰ Su cui cfr. Linder, *The Jews cit.* 243.

³¹ Com'è noto, in Numidia e nell'Africa proconsolare ci furono gravi violenze contro il clero cattolico; i vescovi furono torturati, o uccisi o scacciati dalle loro sedi. Nel 411 il Concilio di Cartagine sancì la formale condanna del culto donatista, verso cui vanamente si appellarono alla corte di Ravenna i donatisti stessi. Con CTh 16.9.52 l'imperatore Onorio il 30 gennaio 412 bandì tutte le attività donatiste e decretò l'esilio per il clero.

³² Su cui cfr. Linder, *op. cit.*, 240.

³³ Così Linder, *op. cit.*, 240. Secondo questo studioso l'applicazione di CTh. 16.5.44 dovette essere parziale e temporanea. Siamo al 24 novembre 408. Con la fine del 409 si ebbe, com'è noto, una particolare influenza germanica sulla corte di Ravenna e Onorio fu persuaso dai suoi generali pagani ad abrogare CTh. 5.44 ed a permettere i culti eretici. La maggiore tolleranza verso i culti eretici si può spiegare con l'interesse, da parte della corte a pacificare l'Africa, in quanto essa era il più importante baluardo contro Alarico. Il Lesky pensa che la politica di tolleranza verso i culti eretici fosse attuata soprattutto da magistrati locali come i proconsoli pagani (Macrobio ed Eracliano). Di contro, il De Veer dimostra che i rapidi cambiamenti da repressione a tolleranza e viceversa ebbero luogo a Ravenna, indipendentemente dalle autorità locali africane. Onorio, invertì di nuovo la propria politica e riprese il supporto militante alla chiesa cattolica il 25 agosto 410, quando abolì i permessi concessi nel 409 (CTh. 16.5.51). Con la legge in esame, CTh. 16.5.44 del 15 gennaio 409, Onorio ricorda e sottolinea con forza che le leggi precedentemente emanate contro donatisti, altri eretici, giudei e pagani sono ancora in vigore e che devono essere applicate.

Il passaggio dal testo intero, Sirm 14, al frammento di CTh 16.5.46, pare trasformare una disposizione di carattere particolare, originata dalla necessità di stabilire, relativamente all'Africa un atteggiamento protettivo verso la Chiesa cattolica e repressivo contro le violenze perpetrate ai suoi danni (queste consentite dall'atteggiamento tollerante e permissivo dell'amministrazione di Stilicone verso tutti i culti eretici e pagani; mentre le violenze contro il clero cattolico era originato dall'appoggio di Gildone ai donatisti).

Nei frammenti sembra perdersi questa particolarità e la disposizione occasionata da particolari eventi, diventa una disposizione di carattere generale repressiva contro donatisti, pagani, eretici ed anche giudei. La disposizione è in primo luogo, nella sua interezza, un energico e minaccioso richiamo ai giudici a non essere acquiescenti o conniventi verso le violenze contro il clero cattolico; tali violenze devono essere perseguite severamente come *crimen publicum* senza dover attendere la querela della parte lesa. Evidentemente esse vengono considerate come poste in essere contro lo stesso Stato, e ciò indica la particolare considerazione dell'imperatore verso il culto cattolico, come unica religione riconosciuta propria dallo Stato.

1) gli ebrei rientrano, per il legislatore, tra gli eretici e tra coloro che non possono essere convinti a convertirsi al cristianesimo;

2) l'utilizzo del termine *vanitas*, qui nella specifica accezione di *vanitas haereticorum*. In altri contesti³⁴, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, si è parlato di *furor haereticorum*³⁵, con ciò alludendo alla insensatezza, alla follia che pervade coloro che non seguano il cristianesimo. In tal senso agli eretici veri e propri sono affiancati i pagani e gli ebrei, non, è importante specificare, perché l'ebraismo, come anche il paganesimo, possano essere considerati eresie, ma perché questi hanno in comune con le eresie il rifiuto del cristianesimo.

Anche in questo caso ebrei e pagani sono assimilati agli eretici, ma non già nel *furor*, bensì nella *vanitas*. Il termine trasmette la solidità del pregiudizio nei confronti, soprattutto, degli ebrei, e di tutti coloro che, per vanità, ritengono di sapere da che parte sta il vero e rifiutano di convertirsi al cristianesimo. Si indicano come responsabili delle violenze i non cattolici, tutti bollati come eretici, che non è stato possibile convertire alla vera fede; questi, tutti, vanamente forse presumono che le leggi contro di loro siano state attenuate o dimenticate e perciò si ergono contro il clero cattolico.

L'intervento si staglia come repressivo nei confronti di intere categorie di persone, indipendentemente dalle responsabilità individuali.

Se la norma parla infatti di generiche aggressioni perpetrate da non cattolici ai danni del clero cattolico, non da giudei (né da pagani), questi ultimi vengono tuttavia menzionati, come se fossero artefici di tali attentati, anche solo in potenza.

Il solo fatto che non si siano cristiani fa di loro degli aggressori – non ancora scoperti- o comunque senz'altro in prima linea in attacchi futuri.

La legge si pone in definitiva con un monito ai giudici e a tutte queste categorie di potenziali malfattori: ricordino, gli ebrei e gli altri eretici, che non possono certo star tranquilli; le leggi persecutorie emanate nei loro confronti, anzi, contro di loro³⁶, fino a questo punto continuano ad avere vigore e saranno fatte applicare.

4.- *Agendi vel militandi licentiam denegamus*: l'espulsione degli ebrei dalla amministrazione statale e dalla professione forense

Sirm. 6.425

IMPP. THEODOSIUS A. ET VALENTINIANUS CAESAR AMATIO V.

I. PRAEF(ECTO) PR(AE)T(O)R(IO) GALL(IARUM).

Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus: quibus Christianae legis nolimus servire personas, ne occasione dominii sectam venerandae religionis inmutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit. DATA VII IDUS IULIAS AQUILEIAE D. N. THEODOSIO A. XI ET VALENTINIANO CONSS.

³⁴ Sul punto, per tutti, M. Amabile, "Quis enim tam mente captus". *Lo spettro della follia come riflesso delle divergenze religiose in Nov. Theod. 3*, in *Quaderni di Heliopolis*, 7 (2021)89-104; Ead., 'Furor' e 'purissima mens' *Riflessioni sulla Novella 37 di Giustiniano in Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni* (a cura di C. Masi Doria, P. Santini, L. Romano), Napoli 2025.

³⁵ F. Zuccotti, *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992.

³⁶ Da notare come il testo si esprima apertamente contro gli ebrei: *adversum*.

Di questa costituzione sirmondiana si è riportata la sola parte in cui si fa menzione del giudaismo. Ad ebrei e pagani è negato il permesso (*licentia denegamus*) di esercitare l'avvocatura (*causas agendi*) e di far parte dell'amministrazione statale (*vel militandi*); l'imperatore non vuole (*nolumus*) che i cristiani (*christianae legis...personas*) debbano essere sottomessi ad essi (*servire*), affinché i cristiani, a causa del potere che gli ebrei in questo modo avrebbero su di loro (*ne occasione dominii*) mutino (*inmutent*, cioè si allontanino da) l'appartenenza (*sectam*) alla veneranda religione. In questo caso si teme e si vuole evitare che gli ebrei possano sfruttare una posizione di potere o di prestigio per fare proselitismo e convertire i cristiani all'ebraismo. Pertanto si ordina (*iubemus*) che gli appartenenti all'infausto errore (*personas erroris infausti*) siano esclusi dall'avvocatura e dalla milizia, a meno che essi (*nisi his*) non si convertano e facciano una piena ritrattazione (*emendatio matura subvenerit*). Anzitutto, degno di nota è il solito frasario usato per indicare, in termini dispregiativi gli ebrei: in questo caso, *erroris infausti*, che esprime un giudizio teologico e morale negativo e di condanna. Qui come in molti luoghi, appare evidente quanto il legislatore ritiene di possedere l'unica verità e giudica le altrui credenze come devianza, follia, colpa, errore (*error*) dai funesti effetti (*infaustus*).

Interessante l'uso del termine *sectam* (*sectam venerandae religionis*), qui nel senso di appartenenza ad un gruppo, riferito al cristianesimo.

Il termine *secta*, com'è noto, è spesso usato, nelle leggi imperiali, in associazione ad aggettivi qualificativi nettamente negativi e spregiativi come *nefaria* o *feralis*, in riferimento ai culti non cristiani e soprattutto all'ebraismo.

La norma in esame non è isolata ma si inserisce nel vasto discorso relativo agli oneri curiali e al divieto per gli ebrei di accedere a qualsiasi carica pubblica che potesse dar loro una posizione di rilievo³⁷. Va quindi loro negata la *licentia causas agendi*, ossia la possibilità di fare da avvocati (confermata dagli imperatori Leone e Antemio il 31 luglio 468, con CI. 4.15³⁸).

L'esercizio dell'avvocatura era stato prima permesso con CTh. 16.8.24, poi proibito con CI 1.4.15: è probabile che vi fossero ebrei che avevano ottenuto quelle cariche nonostante il precedente divieto³⁹, da qui la necessità di riproporlo⁴⁰.

Il complesso delle leggi sui *munera* relative agli ebrei, messo in piedi dall'età di Costantino, dimostra, come abbiamo già visto, l'oscillazione dell'orientamento della legislazione imperiale nei confronti del giudaismo: le premesse dalle quali si parte sembrano sempre piuttosto concilianti e volte al contemperamento di interessi espressi da più parti, quali il 'buon andamento' della pubblica amministrazione, ma anche il rispetto per l'osservanza della doppia obbedienza ebraica e degli oneri da essa imposti ai suoi seguaci.

Ma poco a poco, con l'affermarsi della montante ideologia cristiana, si restringe progressivamente lo spazio di libertà per l'ebraismo: viene ridimensionato, poi cancellato il

³⁷ Linder, *The Jews* cit., 306. Sul punto si veda anche Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 572 nt.7.

³⁸ Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 696. Sul punto si veda anche V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del Diritto comune*, 26; Rabello, *The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire*, in *Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I-II, Soveria Mannelli 2009, 742.

³⁹ In CTh.16.8.24 viene consentito agli ebrei (*de iudaica superstitione viventibus*) di restare in servizio nella pubblica amministrazione (*inter agentes in rebus vel inter palatinos*). Ma questo è soltanto tollerato, non favorito, mentre è escluso l'accesso di altri giudei a questi uffici in futuro. Sembra cioè che si voglia salvaguardare la funzionalità dell'amministrazione, lasciando al loro posto, fino ad esaurimento, gli ebrei. Mentre per il futuro l'accesso a tali posizioni sarà ad essi completamente vietato. Nella stessa costituzione è permesso agli ebrei l'esercizio dell'avvocatura (*iudaeis...exercendae ad vocationis non intercludimus libertatem*).

⁴⁰ Così Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 721; Y. Dan, *Cultured Liberal professions in the Cities of Eretz Israele in the Byzantine Period*, in *Cathedra* 8, 1978, 95.

privilegio di non adempimento degli obblighi curiali. In seguito, si nega la possibilità di acquisire merito attraverso il compimento di *munera* prestigiosi; gli incarichi di qualche valore sociale e politico non dovranno essere ricoperti da ebrei e anche l'ufficio di carceriere e di assistente giudiziario sarà soggetto a dei limiti, dovuti alla *disparitas cultus*, nel caso ci fosse un cristiano da giudicare o mettere in prigione.

Agli ebrei, come abbiamo visto, non sarà consentito neanche trarre profitto dall'odio che li circonda: da ultimo, Giustiniano, per il quale l'intolleranza nei confronti del giudaismo dovette essere una sostanziosa ed incrollabile eredità, terrà a specificare che gli ebrei sono tenuti ad adempiere agli oneri del decurionato: tale pubblico ufficio degradante è l'unico a poter essere da essi esercitato; essi dovranno espletarlo anche se, a causa della loro turpitudine, non ne sarebbero degni.

5.- *Veneranda Mysteria*: il divieto di discussione con gli ebrei

CI 1.1.4

(...) *Nam in contemptores huius legis poena non deerit, quia non solum contra fidem vere expositam veniunt, sed etiam iudaeis et paganis ex huiusmodi certamine profanant veneranda mysteria.*(...)

MARCIAN. A. PALLADIO PP. * <A 452 D. VII ID. FEBR. CONSTANTINOPOLI SPORACIO CONS.>

Della lunga costituzione del 452 dell'imperatore Marciano, ispirata ai dettami del Concilio di Calcedonia⁴¹, si è riportata la sola parte relativa agli ebrei, con i quali, tuttavia, la legge non ha molto a che fare⁴².

Il Concilio del 451, infatti, non si interessò degli ebrei, i quali vengono solo brevemente citati in rapporto ai cristiani. Ciò accade, in particolare, nel Canone 14, in cui è scritto, tra l'altro, che i chierici sposati a donne eretiche non possono dare in matrimonio i propri figli ad eretici, pagani e ad ebrei.

Nel passo di Marciano riportato, ad essere vietata è la messa in discussione dei dogmi cristiani al fine di non rivelare alle orecchie profane di ebrei e pagani i misteri del cristianesimo⁴³. Viene stabilito che, se qualcuno discuterà i misteri della religione cristiana in presenza di giudei e pagani, dovrà essere punito.

Scrivono Rabello che gli ebrei sono ricordati, nel testo, insieme ai pagani, come aggiunta al 'male' delle pubbliche discussioni a proposito della fede cristiana⁴⁴, sui cui dogmi non è ammesso che discutano nemmeno i chierici.

⁴¹ Cfr. M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, *Scritti teologici*, XII.

⁴² Così Rabello, *op. ult. cit.*, 711.

⁴³ Le discussioni riguardavano soprattutto la doppia natura del Verbo (ossia, com'è noto, la natura divina ed umana di Cristo), così stabilita dal Concilio e contestata dagli eretici monofisiti. L'intervento di Marciano, che punisce coloro che in pubblico discutono i principi della religione cristiana stabiliti dal Concilio, è motivato da ragioni di ordine pubblico, in quanto le discussioni spesso degeneravano in risse violente. La costituzione quindi non è posta specificamente contro ebrei o pagani, ma contro coloro che contestano le decisioni conciliari (*contemptores huius legis*), in quanto ciò comporta un affronto alla vera fede (*contra fidem verae expositam veniunt*) ed inoltre discussioni di questo tipo (*ex huiusmodi certamine*) profanano innanzi a giudei e pagani i venerabili misteri cristiani; cioè si dà modo agli infedeli di pensare che i cristiani non abbiano una fede unica, certa, stabile e che perciò tale fede possa essere priva di santità.

⁴⁴ Riportiamo, in particolare la traduzione di Rabello: "Poiché in alcune provincie è permesso ai lettori e ai cantori di sporsarsi, il santo concilio ha deciso, che non sia permesso ad alcuno di loro di prendere in moglie una donna eterodossa;

Se il passo di Marciano dovette avere, almeno inizialmente, lo scopo di mettere fine alle discussioni sul cristianesimo, di cui il Concilio si era occupato⁴⁵, più avanti nel tempo, il divieto in esso formulato acquisì una significazione e uno scopo diversi: in età medievale, terminate le discussioni interne al cristianesimo e la lotta alle eresie, il divieto di discussione con gli ebrei divenne rilevante, verosimilmente perché non poteva essere consentito confrontarsi su questioni di fede con infedeli, uccisori di Cristo, negatori della venuta del Messia, quali erano considerati i giudei⁴⁶.

6.- *De testibus haereticis*: l'invalidità della testimonianza di ebrei ed eretici contro i cristiani ortodossi

CI. 1.5.21

*Imperator Justinianus. Quoniam multi iudices in dirimendis litigiis nos interpellaverunt, indigentes nostro oraculo, ut eis reseretur, quid de testibus haereticis statuendum sit, utrumne accipiantur eorum testimonia an respuantur, sancimus contra orthodoxos quidem litigantes nemini haeretico vel etiam his qui iudaicam superstitionem colunt esse in testimonia communionem, sive utraque pars orthodoxa sit sive altera. 1. Inter se autem haereticis vel iudaeis, ubi litigandum existimaverint, concedimus foedus permixtum et dignos litigatoribus etiam testes introduci, exceptis scilicet his, quos vel manichaeus furor (cuius partem et borboritas esse manifestissimum est) vel pagana superstitio detinet, samaritis nihilo minus et qui illis non absimiles sunt, id est montanistis et tascodrogis et ophitis, quibus pro reatus similitudine omnis legitimus actus interdictus est. 2. Sed et his quidem, id est manichaeis et borboritis et paganis nec non samaritis et montanistis et tascodrogis et ophitis, omne testimonium sicut et alias legitimas conversationes sancimus esse interdictum: aliis vero haereticis tantummodo iudicialia testimonia contra orthodoxos, secundum quod constitutum est, volumus esse inhibita. 3. Ceterum testamentaria testimonia eorum et quae in ultimis elogiis vel in contractibus consistunt, propter utilitatem necessarij usus sine ulla distinctione permittimus, ne probationum facultas angustetur. * IUST. A. IOHANNI PP. * <A 531 D. V K. AUG. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC.>*

Questa costituzione di Giustiniano, datata 28 luglio 531, inviata al prefetto Giovanni di Cappadocia, prende occasione dalle richieste pervenute alla cancelleria imperiale da parte di molti giudici, i quali, in mancanza di una espressa disposizione (*indigentes nostro oraculo*), sono incerti se ammettere o meno la testimonianza di testimoni eretici (*de testibus haereticis...utrumne accipiantur eorum testimonia an respuantur*).

Il problema della testimonianza di ebrei in un processo in cui era coinvolto un cristiano era stato trattato in precedenza dai concili della Chiesa, ma non ci è giunta nessuna costituzione imperiale precedente a Giustiniano. Il fatto che dei concili se ne fossero occupati e che i giudici chiamati a decidere avessero delle incertezze sul comportamento da adottare, fa pensare che ci fossero delle

e quanto a quelli che hanno già figli da tali nozze, se hanno già portato a battesimo presso gli eretici i figli nati da tali donne, che li introducano nella comunione della Chiesa cattolica; se invece non sono stati battezzati, che non possano più portarli a battesimo presso gli eretici, e che assolutamente non li diano in matrimonio a persona eretica, ebrea o pagana, a meno che la parte che contrae matrimonio con la persona ortodossa non prometta di abbracciare la fede ortodossa. Chi trasgredisce questo divieto del santo sinodo, sia soggetto alle pene canoniche". Sui Canoni del Concilio si veda *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, ed. E. Schwartz, Berlino-Lipsia, 1924-1940.

⁴⁵ In particolar modo in relazione alla doppia natura del Verbo, su cui cfr. Rabello, *ibidem*.

⁴⁶ Cfr. Linder, *The Jews* cit., n.55; B. Biondi, *Diritto Romano Cristiano* I, 153 ss.

leggi in proposito e che forse non dovessero essere molto chiare o che fossero in contrasto con le decisioni conciliari⁴⁷.

All'inizio della costituzione si parla in modo generico di testimoni eretici (*de testibus haereticis*); nel prosieguo si faranno distinzioni e specificazioni tra eretici in senso ampio (*nemini haeretico*) ed ebrei (*qui Iudaicam superstitionem colunt*), uniti dalla particella *vel etiam* (o anche) che, com'è noto può stabilire una sorta di assimilazione tra i due termini congiunti⁴⁸.

Dunque, Giustiniano stabilisce che, nelle controversie legali in cui siano coinvolti cristiani ortodossi (una o entrambe le parti in causa) non è da accettare la testimonianza contraria (*contra orthodoxos*) di nessuno che sia eretico o che segua la superstizione giudaica.

Se entrambe le parti in causa sono cristiane osservanti, la testimonianza dell'eretico o del giudeo danneggerà comunque uno dei due, e ciò non è accettabile; se una sola delle parti è cristiana non è ammessa la testimonianza dell'eretico o del giudeo contro di essa. In mancanza di uno specifico divieto è presumibile che (come vedremo nella seconda parte della Novella 45 di Giustiniano, che esamineremo in seguito) sia ammessa per questi soggetti la testimonianza in favore dell'ortodosso, quando l'altra parte non lo sia.

Quando invece le due parti sono entrambe non cristiane (eretici o giudei), è concesso che esse abbiano testimoni degni di loro (*concedimus ...et dignos litigatoribus etiam testes introduci*), cioè della loro stessa 'specie'.

A questo punto si introduce un'eccezione particolare: ad alcuni eretici (manichei, borborigi, pagani, samaritani e loro simili, cioè montanisti e tascodrogi e ofiti⁴⁹) è interdetta la testimonianza ed ogni partecipazione ad azioni legali⁵⁰.

Il suddetto elenco di eretici, per i quali è sancita questa interdizione (*omne testimonium sicut et alias legitimas conversationem sancimus esse interdictum*) è da ritenersi esaustivo, perché ad altri eretici (*aliis vero haereticis*) è inibita soltanto la testimonianza contro i cristiani ortodossi (*tantummodo iudicialia testimonia contra orthodoxos... volumus esse inhibita*).

⁴⁷ Nel *Register Ecclesiae Carthaginiensis* (compendio di Sinodi africani dal 393 al 419) è riportato, come canone del Concilio di Cartagine del 419, il seguente testo: *Ut omnes servi vel proprii liberti, vel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt, histriones etiam, haeretici, pagani et Iudaeis ad accusationem non admittantur*; stesso testo è compendiato nel *Breviatio Ferrandi* (raccolta di canoni di concili africani, composta dal diacono della Chiesa di Cartagine Ferrando) come canone 196: *Quod servi et liberti, omnesque infames peraonae, non debent accusare. Item placuit, ut omnes servi vel proprii liberti ad accusationem non admittantur, vel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt. Omnes etiam infamiae maculis aspersi, idest histriones ac turpitudinibus subiectae personae, haeretici etiam sive pagani sive Iudaei; sed tamen omnibus quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi licentiam non negandam*.

Da notare l'assimilazione degli ebrei a persone marchiate di infamia, come attori (*histriones*), prostitute (*turpitudinibus subiectae personae*), eretici ed anche pagani; l'assimilazione a soggetti privi di capacità giuridica (*omnes servi vel proprii liberti*), ai quali non è riconosciuta dalla legislazione dello stato la capacità di accusare (*omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt*). Nel testo del *Register* è presente un'eccezione a questa esclusione: essi possono sostenere l'accusa nelle cause in cui sono essi stessi direttamente coinvolti (*sed tamen omnibus quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi licentia non negandam*). È verosimile che questo canone conciliare riguardasse le cause tenute nei tribunali ecclesiastici in cui erano coinvolti i chierici e che, mancando una specifica disposizione imperiale (*indigentes nostro oraculo*) i giudici nelle cause civili si siano rivolti a Giustiniano. Quindi la legislazione ecclesiastica ha preceduto e influenzato la legislazione civile; l'atteggiamento della Chiesa ha influenzato e determinato l'atteggiamento dell'imperatore, procedendo a spoliare progressivamente gli ebrei, e tutti i non ortodossi, dei diritti civili, ma non degli oneri, assimilandoli quasi a soggetti privi di capacità giuridica, come schiavi e liberti. Se prima tali diritti erano negati a soggetti di moralità riprovevole, si arriva a ritenere che gli ebrei, come anche eretici e pagani siano immorali per il fatto stesso di avere una fede religiosa da quella ortodossa.

⁴⁸ Si tratta, evidentemente, di un'assimilazione legata al giudizio teologico negativo, in quanto per essere eretici bisogna prima essere cristiani.

⁴⁹ Ci si chiede perché l'elenco sia limitato a queste categorie. Sul punto si veda Linder, *ibidem*.

⁵⁰ A proposito del particolare trattamento riservato ai samaritani (insieme ad alcune sette eretiche), Rabello, *op. ult. cit.*, 729 ritiene che "l'atteggiamento più rigoroso, in ogni caso, verso i samaritani, si può spiegare come reazione alle recenti rivolte".

In questo punto, poiché viene richiamato il senso della costituzione come espresso nel suo incipit (*secundum quod constitutum est*: “secondo quanto è stato stabilito”, locuzione che richiama il ‘*sancimus*’ del primo periodo) si deve ritenere che nella espressione *alliis vero haereticis* siano da ritenersi compresi anche gli ebrei⁵¹.

Infine, si stabilisce che devono essere accettate senza alcuna distinzione (*sine ulla distinctione*), cioè senza differenze tra cristiani ortodossi ed eretici o ebrei (anche i particolari eretici elencati sopra), le testimonianze che riguardino i testamenti, le altre espressioni di ultime volontà ed i contratti.

Come anticipato, la presente costituzione sarà completata e chiarita dopo sei anni, dalla Novella 45 di Giustiniano.

La Novella 45⁵² del 537 è da considerarsi, infatti, nella sua seconda parte, chiarimento e integrazione della costituzione del 531⁵³.

La lotta ai tentativi da parte dei decurioni di sottrarsi agli oneri delle liturgie è il tema principale. Nella prima parte si affronta il problema di ebrei ed eretici che vogliono evitare tali obblighi con il motivo che sono stati esclusi dagli onori relativi a queste cariche⁵⁴

Giustiniano ribadisce al prefetto al pretorio Giovanni di Cappadocia che gli eretici, come stabilito con leggi precedenti, non sono ammessi a testimoniare contro un cristiano, sia che le parti in giudizio siano ortodosse, sia che il giudizio riguardi un cattolico contro un non ortodosso; nel primo caso la testimonianza danneggerebbe inevitabilmente uno dei due, nel secondo, la testimonianza del non cristiano è ammessa se a favore della controparte. La testimonianza è ammessa anche nei casi in cui entrambe le parti siano non ortodosse.

Quando, in un giudizio tra due osservanti, una delle parti sia costituita dallo Stato, Giustiniano prevede poi una notevole eccezione alla esclusione della testimonianza: sarà ammessa la testimonianza del non ortodosso contro il cristiano osservante poiché essa è fatta a vantaggio dello Stato, il cui interesse evidentemente è considerato prevalente.

Il legislatore, riprendendo i temi già trattati in CI 1.5.2, ripercorre le disposizioni già date con la precedente disposizione: gli eretici non possono testimoniare nelle liti tra cristiani ortodossi (*haereticos testimonium dicere in litibus quas orthodoxi inter se habent vetuimus*); la testimonianza dell’eretico è ammessa quando la lite è fra due parti entrambe non cristiane, in quanto, in questo caso, le due parti, l’attore ed il reo, sono della stessa rima e tali sono anche i testimoni (*si quidem inter se misceantur et litigent atque uterque haeredibus sit tam actor quam reus, possunt testimonium dicere, cum se invicem digni sint et litigantes et testes*); se la lite è tra un eretico e un cristiano osservante (*si*

⁵¹ In proposito Juster, *op cit.*, 124 asserisce: “...la loi ayant omis de mentionner les Juifs à coté des hérétiques, certains interprètes byzantins, partant du principe que les Juidifs ne sauraient être englobés parmi le hérétiques, soutenaient que les mots *alliis vero haereticis* prouvent que la loi n’a entendu régler que la situation des hérétiques et que le terme *Judaei* dès commencement de la loi se référerait lui-même à des hérétiques judaisants. C’était aller un peu trop loin”. Secondo Juster, quindi, questa sarebbe una deduzione troppo arzigogolata.

⁵² Nov.45: *Ceterum illud quoque ad nos detulisti quod quaestione dignum tibi extitit. Quoniam enim haereticos testimonium dicere in litibus quas orthodoxi inter se habent vetuimus – qui dedimus illis per nostram constitutionem, ut si quidem inter se misceantur et litigent atque uterque haereticus sit tam actor quam reus, possint testimonium dicere, cum se invicem digni sint et litigantes et testes; rursus si haereticus et orthodoxus, contra haereticos quidem utique testimonium dicere possint pro orthodoxis, contra orthodoxos autem non item; orthodoxis vero litigantibus nullus omnino iis aditus sit ad testimonium – iam docuisti nos orthodoxos quosdam negare se curialis esse condicionis, atque necesse esse ut testes introducantur qui ex genere iis coniuncti sunt vel etiam alio quo modo compertam habent eorum condicionem; et quoniam lex haereticorum testimonia de orthodoxis prohibeat, propterea iudices haesitare ea admittere. Quamquam vanum habent metum qui eiusmodi testimonia accipere recusant. Nam primum quidem pro orthodoxis feruntur, hoc autem leges haereticos facere non vetant; deinde si quis eos qui curiales suunt atque condicionem suam detractant, in curiam trahat et haereticos ad testimonium vocet, quin hoc pro nostra agit republica? ut respublica sit quae litiget orthodoxa, idque maxime ex quo nobis imperium eius deus dedit, porro qui eo nomine testes sunt, pro orthodoxis testimonium dicant. Nostrae enim reipublicae status rectus est et iam plenus orthodoxa fidei et qui merito omnem aliam haeresin odio habet.*

⁵³ Cfr. Rabello, *op.cit.*, 805, nt.10

⁵⁴ Per una disamina del problema relativo all’osservanza degli oneri curiali da parte degli ebrei si veda il I volume di *Nefaria Secta*, cit.

haereticus sit et orthodoxus) è ammessa la testimonianza degli eretici contro l'eretico e a favore dell'ortodosso (*contra haereticos quidem utique testimonium dicere possint pro orthodoxis*), mentre non è mai ammessa la loro testimonianza contro l'ortodosso (*contra orthodoxos autem non item; orthodoxis vero litigantibus nullus omnino iis aditus sit ad testimonium*).

Dopo aver chiarito che la testimonianza dell'eretico a favore del cristiano osservante (ma non contro) è sempre ammessa, il legislatore esamina il caso specifico in cui i due contendenti sono entrambi ortodossi (e quindi la testimonianza dell'eretico non potrebbe essere ammessa) ma uno dei due rappresenta lo Stato stesso: si tratta del caso particolare in cui un osservante nega di essere un decurione (*orthodoxos quosdam negare se curialis esse condicionis*) per sottrarsi agli oneri delle liturgie; in questo caso si rende necessario introdurre testimoni che possono attestare la condizione di decurioni (*necesse esse ut testes introducantur qui...compertam habent eorum condicionem*); ma poiché la legge proibisce la testimonianza degli eretici contro gli ortodossi (*quoniam lex haereticorum testimonia de orthodoxis prohibeat*), i giudici non hanno certezza in merito all'ammissione di tale testimonianza (*iudices haesitare ea admittere*). Tuttavia, coloro che si rifiutano di accogliere una testimonianza di questo tipo hanno, a parere del legislatore, un timore del tutto immaginario (*quamquam manum habent metum qui eiusmodi testimonia accipere recusant*); infatti, in primo luogo, tali testimonianze sono rese a favore di ortodossi, e ciò non è vietato dalla legge (*nam primum quidem pro orthodoxis feruntur, hoc autem leges haereticos facere non vetant*); in secondo luogo, se uno presenta all'attenzione del giudice (*in curiam trahat*) coloro che nascondono la loro condizione di decurioni (*eos qui curiales sunt atque condicionem suam detractant*) e chiama a testimoniare degli eretici (*haereticos ad testimonium vocet*), tale atto non sarà a tutto vantaggio dello Stato? (*quin hoc pro nostra agit republica?*). La *res publica* è cristiana e Dio ne ha concesso il governo e i testimoni prestano testimonianza a vantaggio di essa; il governo della *respublica* è imbevuto di ortodossia e rigetta ogni eresia (*ut repubblica sit quae litiget orthodoxa, idque maxime ex quo nobis imperium eius deus dedit, porro qui eo nomine testes sun, pro orthodoxis testimonium dicant. Nostrae enim reipublicae status rectus est et iam plenus orthodoxae fidei et qui merito omnem aliam haeresin odio habet.*)

L'imperatore motiva l'eccezione al principio della esclusione della testimonianza dell'eretico contro il cristiano osservante con l'interesse dello Stato⁵⁵.

7.- Sancta ecclesia vindicet proprietatem: terre su cui si ergono chiese

Nov. 131.14

Iubemus autem nullum haereticum neque per conductionem neque per emphyteosin neque per emptionem aut alio quolibet modo res immobiles accipere a qualibet sancta ecclesia aut alio venerabili loco. Si quid tale committitur, haereticus quidem quicquid pro tali causa praebuerit ammittat, huiusmodi vero res venerabili loco a quo etiam datae sunt vindicentur, rector autem domus, qui ipsas res dedit haeretico, omni gubernatione removeatur et in monasterium recludatur, et uno anno sancta communionem segetur, cum haereticis prodidit Christianos. I Si autem orthodoxus possessionem habens, in qua est sancta ecclesia, alienaverit aut reliquerit aut per emphyteosin aut per conductionem aut per quamlibet gubernationem hanc dedit Iudaeo aut Samaritano aut pagano aut Montano aut Ariano aut alio haeretico, sancta ecclesia eiusdem vici huius vindicet proprietatem [alienationis]. Si quis autem haereticorum, quibus etiam connumeramus Nestorianos et Acephalos et Eutychianistas, praesumpserit speluncam suae incredulitatis aedificare, aut Iudaei novam synagogam constituere, locorum sancta ecclesia aedificia suae proprietati defendat. Si vero quis per emphyteosin aut conductionem aut etiam alia quamcunque gubernationem dedit possessionem huiusmodi personae, si quidem sciebat dominus possessionis quia haeretico hanc commisit, omnes redditus illius temporis quod in contractu transitit ecclesiam civitatis sub qua possessio constituta est vindicare. Si vero ignorabat dominus

⁵⁵ Sul punto cfr. Juster, *op. cit.*, 124 e Linder, *op. cit.*, 288.

possessionis, quia haereticus erat cui haec commissa est, ipsum quidem dominum propter ignorantiam indemnem servari, haereticum vero in utroque casu expelli de possessionibus et substantiam eius applicari fisco.

Di questa lunga Novella giustiniana dell'anno 545, il solo capitolo 14 riguarda gli ebrei e, in particolare il primo paragrafo qui riportato.

Viene stabilito che se un ortodosso, proprietario di un terreno su cui si erge una chiesa, lo abbia venduto, dato in affitto o in enfiteusi a un ebreo, un samaritano, un pagano o eretico, la Chiesa del luogo rivendicherà quella terra.

La prima parte del testo vieta a tutti gli eretici, senza menzionare gli ebrei, di ricevere (*accipere*) a qualsiasi titolo (*neque per conductionem, neque per emphyteosin, neque per emptionem aut alio quolibet modo*) beni immobili (*res immobiles*) da parte di qualsivoglia santa chiesa o altra venerabile istituzione (*a quolibet sancta ecclesia aut alio venerabili loco*).

Se ciò avviene, il compratore perderà tutto quello che ha dato in cambio, il bene alienato sarà ridato alla chiesa ed il *rector* che ha posto in essere tale vendita sarà sollevato dal proprio incarico di responsabilità (*omni gubernatione removeatur*) e sarà rinchiuso in monastero ed escluso per un anno dalla santa comunione.

Qui non sono nominati gli ebrei. Ad essi evidentemente è consentito acquisire beni della Chiesa. Ma ciò, come si afferma nei passaggi successivi, non è consentito se sul terreno in questione sorge una chiesa. Ciò vale sia per gli ebrei che per i samaritani o i pagani, i montanisti, gli ariani o altri eretici. In tal caso la santa Chiesa di quel luogo rivendicherà la proprietà di ciò che è stato alienato (*vindicet proprietatem alienationis*).

La Novella poi continua: se i giudei avranno avuto la presunzione di edificare una nuova sinagoga (*si ...presumpserit...novam synagogam constituere*) la santa Chiesa rivendicherà come proprio ciò che è stato edificato (*locorum sancta ecclesia edificiae suae proprietati defendat*).

In prosieguo la Novella precisa che, se qualcuno ha dato in enfiteusi o in conduzione o in altra forma di uso i propri beni a una persona di questo tipo (e qui sembrano compresi gli eretici in precedenza enumerati con l'aggiunta di nestoriani, acefali ed eutichianisti – e pare, anche i giudei-, indicati tutti come *huiusmodi personae*) e lo ha fatto sapendo che l'affidatario era un eretico, allora il reddito del bene in questione per tutto il tempo per cui è stato in essere il contratto sarà rivendicato dalla Chiesa della comunità in cui si trova il possedimento; se invece il proprietario cedente non sapeva di aver trattato con un eretico, allora egli non subirà danno, ma in entrambi i casi l'eretico sarà privato del possesso ed il suo patrimonio sarà confiscato dallo Stato (*in utroque casu expelli de possessionibus et substantiam eius applicari fisco*).

Si pongono, dunque, diverse casistiche:

1) dato il principio per cui a nessun eretico è consentito ricevere a qualsiasi titolo beni della Chiesa, se ciò avviene l'eretico perderà quanto ha dato in cambio (*quicquid pro tali causa praebuerit amittat*) ed il gestore (*rector domus*) sarà punito.

2) Se un ortodosso vende o dà in gestione un terreno sul quale è edificata una chiesa ad un eretico o ebreo, la Chiesa di quel luogo rivendicherà il possesso di quel bene.

3) Se un eretico avrà osato costruire un luogo di culto (*speluncam suae incredulitatis aedificare*) o un ebreo una nuova sinagoga, la santa Chiesa otterrà la proprietà di tali edifici (*sancta ecclesia edificiae suae proprietati defendat*).

4) Se qualcuno (si presume cristiano osservante, ma, non essendo precisato, potrebbe trattarsi di chiunque, ed in questo caso vorrebbe dire che agli eretici e forse anche agli ebrei è interdetto qualsiasi contratto di affidamento) dà in gestione un possedimento ad uno dei soggetti nominati in precedenza (e dovrebbe trattarsi di tutti gli eretici, i pagani ed anche gli ebrei e samaritani), sapendo che il cessionario è di tale specie, sarà penalizzato per il reddito derivante dal contratto, ossia subendone la sottrazione; se non conosce lo *status religionis* del cessionario, il proprietario cedente non sarà penalizzato. In entrambi in casi il cessionario sarà espulso dai beni in questione e subirà la

confisca dei propri averi.

Come si vede, gli ebrei sono nominati solo nel secondo e nel terzo caso, ma poiché al punto quattro compare l'espressione '*dedit possessione huiusmodi personae*', che fa riferimento ai soggetti indicati al punto precedente, sembrerebbe ci possa essere contraddizione tra il punto 1, dove non sono nominati gli ebrei, ed il punto 4.

Tuttavia, è da notare che al punto uno il soggetto cedente è *qualibet sancta ecclesia aut alio venerabili loco*, mentre al punto 4 è un proprietario qualsiasi (*si quis*).

Rabello traccia una sottile e importante distinzione: ad essere proibito non è l'acquisto da parte di ebrei di terreni appartenenti alla Chiesa, ma di terreni in cui una chiesa sia situata⁵⁶. Il provvedimento si traduce in un divieto di vendita a soggetti specifici, quindi, la proibizione riguarda, fondamentalmente, i fedeli conformi alla dottrina ufficiale della Chiesa, più che gli ebrei e le altre categorie nominate⁵⁷.

Tuttavia, non può sfuggire il senso ideologico del testo: non è ammissibile che un infedele posseda il terreno su cui è stato costruito un edificio consacrato alla Chiesa, la quale conserva quindi il diritto di rivendicare e acquisire la proprietà del terreno. Secondo lo studioso⁵⁸, la Novella conferisce valore di legge ai canoni approvati dai concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia.

Tale atto sarebbe da intendersi non tanto come una espansione dell'influenza della Chiesa sul governo imperiale, quanto piuttosto come la volontà dell'imperatore di appropriarsi della titolarità delle decisioni conciliari, dando l'idea che queste fossero emanate sulla base della propria autorità, che, in tal modo, si estenderebbe alla Chiesa stessa⁵⁹.

SOMMARIO

L'articolo esamina alcune importanti leggi imperiali sugli ebrei, mettendo in evidenza le contraddizioni degli atteggiamenti del legislatore romano in rapporto al giudaismo. Il delicato lavoro dell'interprete consiste nel cercare di trarre dalla lettera della legge le problematiche insite alle disposizioni normative, tenendo conto delle difficoltà di gestione dei rapporti con le comunità ebraiche e della necessità di mantenere con esse delle relazioni pacifiche in uno con il montante pregiudizio religioso anti-giudaico.

ABSTRACT

The article examines several important imperial laws concerning the Jews, highlighting the contradictions inherent in the Roman legislator's attitudes toward Judaism. The interpreter's delicate task consists in seeking to draw from the letter of the law the issues embedded within the normative provisions, taking into account the difficulties involved in managing relations with Jewish communities, the necessity of maintaining peaceful relations with them, alongside the growing anti-Jewish religious prejudice.

⁵⁶ Secondo lo studioso, la ragione sarebbe da ritrovare nella salvaguardia dell'agricoltura. Sul punto si veda Rabello, *Giustiniano, Ebrei* cit., 810.

⁵⁷ Rabello, *ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Ciò non deve sorprendere se si pensa, tra i tanti esempi possibili, alla celebre Novella 146 '*de Haebraeis*' ove il legislatore agisce come tramite e interprete delle intenzioni divine. Sul punto si veda, per tutti, Amabile, *La Novella 146 'de Hebraeis'*, in *RDR XI* (2011).

AOM-AME – NUMERO 3/1

M. Amabile, *Terre, testimoni, legati. Uno scorcio sulle leggi de iudaeis*

Anno 2026

ISSN: 3034-9125

PAROLE CHIAVE

Leggi de Iudaeis

Ebraismo

Legati

Comunità giudaiche

Testimonianza

KEY-WORDS

Laws concerning the Jews

Judaism

Legates

Jewish communities

Witness

Contributo sottoposto a procedura di referaggio “double blind”.